

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## Casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado, tassatività

Va ribadito il principio secondo cui i casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado sono espressamente indicati dagli [artt. 353 e 354 cod. proc. civ.](#) e al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti non è possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall'[art. 354](#), la cui disposizione esprime una norma conforme a Costituzione, giacché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito.

## Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 2.2.2016, n. 1992

...omissis...

Ricorso immediato contro la sentenza n. 596/2010.

L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile (Sez. 2, Sentenza n. 10856 del 29/04/2008 Rv. 603061 non massimata;

Sez. 3, Sentenza n. 9387 del 11/06/2003 Rv. 564183). Nel caso di specie, si è verificata proprio tale ipotesi perchè è pacifico - oltre che documentato - che contro la sentenza 596/2010 i cccccc avevano formulato riserva di impugnazione (lo ammettono le stesse ricorrenti a pag. 68 del ricorso).

Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'aprile 2011 contro la sentenza non definitiva 596/2010.

Una tale pronuncia però non preclude, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva (v.

tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 18498 del 21/09/2015 Rv. 636809;

Sez. 1, Sentenza n. 5282 del 12/04/2002 (Rv. 553691; Sez. L, Sentenza n. 8606 del 11/08/1999 Rv. 529301).

Avendo le ricorrenti riproposto l'impugnazione unitamente a quella contro la sentenza definitiva successivamente emessa, le loro doglianze saranno pertanto esaminate nella trattazione del secondo ricorso.

Ricorso contro la sentenza non definitiva n. 596/2010 e contro la sentenza definitiva 786/2014.

1. Col primo motivo si denuncia, con riferimento alla sentenza 596/2010, la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, l'inesistenza di motivazione o motivazione apparente, e il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili in relazione all'art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto non gravata la sentenza di primo grado sotto il profilo dell'accrescimento della quota ex art. 724 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. Osservano in particolare le ricorrenti che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte fiorentina, la domanda era stata esplicitamente e ritualmente reiterata in appello, come risulta dalle conclusioni dell'atto di impugnazione.

Censurano inoltre la decisione sotto il profilo dell'apparenza della motivazione, osservando che la Corte non ha detto alcunchè sul loro interesse primario ad ottenere l'appartamento A, documentato altresì dalla lettera del 1998 con cui P. e Si. avevano "revocato" l'accordo sull'uso esclusivo del cespite in favore di U.. La domanda di accrescimento - sostengono le ricorrenti - era stata formulata in senso ampio al fine di superare gli eventuali limiti di operatività dell'art. 724 c.c.. Ravvisano un ulteriore vizio di motivazione laddove la Corte dapprima afferma la mancanza di impugnazione sul capo dell'accrescimento della quota e poi rileva la avvenuta riproposizione di tutte le domande formulate in primo grado, il che - a loro avviso - evidenzia il contrasto irriducibile tra affermazioni ccc può, dunque, affermare che una domanda non sia stata proposta per poi dichiararla inammissibile.

Il motivo è infondato.

Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (v. Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013 Rv. 625499; Sez. U, Sentenza n. 12067 del 24/05/2007 Rv. 597141).

Nel caso di specie i coniugi G. erano risultati non totalmente vittoriosi in primo grado, stante il mancato accoglimento della loro domanda principale e cumulativa di assegnazione diretta ccc imputazione a quota: v. sentenza 596/2010 pag. 6 nonché ricorso per cassazione pag. 2 ove viene riportato lo svolgimento del processo): in applicazione del predetto principio, pertanto, essi avrebbero dovuto censurare con appello incidentale la decisione di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di imputazione a quota dei

crediti, ma non lo hanno fatto, preferendo, invece, avanzare in sede di appello conclusioni di tutt'altro tenore (richiesta di imputazione, ma soltanto in caso di omessa conferma della attribuzione diretta del lotto A), come peraltro puntualmente evidenziato dalla Corte d'Appello a pag. 6 della sentenza 596/2010.

Non merita dunque nessuna censura la decisione impugnata laddove ha rilevato la mancata impugnazione della sentenza nella parte in "cui ha disposto l'assegnazione diretta senza la contemporanea imputazione rilevando altresì che "nessuna contestazione è stata mossa in ordine alla decisione del giudice di dare luogo al pagamento delle somme a credito anzichè alla loro imputazione..." (v. pag. 7 sentenza 596/2010): piuttosto va osservato che le richieste avanzate con le conclusioni dell'atto di appello (trascritte nel ricorso alle pagg. 13 e ss) erano nuove rispetto a quelle originariamente avanzate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e fondate - lo si ripete ancora una volta - sulla contestualità tra assegnazione diretta e imputazione a quota.

2. Col secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di divisione della comunione ereditaria ex artt. 1111 - 1116 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nella parte in cui è stata disposta dal giudice di merito la divisione dei due diversi cespiti di cui è causa in assenza dei requisiti prescritti dalla legge considerandoli un'unica massa e per avere la pronuncia impugnata disposto la divisione del cespite cosiddetto ccccc.d. imputazione a comunione). A loro avviso, la Corte d'Appello, recependo pedissequamente le risultanze della CTU di primo grado, ha proceduto alla divisione dei *omissis* attribuendone la proprietà anche ccccc estraneo, in quanto non aveva partecipato al relativo acquisto in comunione. Secondo le ricorrenti, le due masse dovevano rimanere distinte e non si poteva disporre la divisione di un cespite in favore di un soggetto non proprietario.

Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto, la questione di diritto sulla necessità della forma scritta ex art. 1350 c.c., n. 3 in caso di pluralità di masse di beni immobili e sulla unificazione di ogni massa da parte dei partecipanti alla comunione ben poteva essere sollevata nel giudizio di gravame, posto che - come è pacifico - si trattava di lotti predisposti dal CTU nel giudizio di primo grado (v. pag. 20 dello stesso ricorso e pagg. 7 e ss sentenza 596/2010).

Sotto questo profilo, il ricorso si rivela inammissibile perchè introduce tematiche che non risultano sottoposte al vaglio della Corte d'Appello: qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le varie, v. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013 Rv. 627975; Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 21/02/2006 Rv. 587516).

Sulla assegnazione di una quota dei *omissis* anche ad B.A., la censura è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.): posto infatti che, come chiarito dalla Corte d'Appello (v. pag. 9 sentenza 596/2010) i terreni sono stati

divisi in tre quote da 2/6, quella non di spettanza di ccccc ad accrescere quella del coniuge Gi.Gu..

Un tale ragionamento si appalesa del tutto coerente dal punto di vista logico e pertanto sarebbe stato preciso onere delle ricorrenti spiegare in che modo una tale attribuzione avrebbe leso la loro quota di 2/6. Un eventuale problema sulla posizione di B.A., potrebbe, semmai, riguardare unicamente i rapporti interni tra costei e il marito nell'ambito della quota di 2/6, ma non già i titolari delle altre quote, non intaccate da tale pronuncia.

Quanto all'ultimo rilievo (omesso frazionamento per quote ccccc la sentenza definitiva 78 6/2014 - che la censura (meramente riproduttiva di quella contenuta nel ricorso del 2011) non considera affatto,- ha adottato la soluzione del CTU sulla divisione in natura del ccccccc compresa la Corte comune della particella 48, attraverso la formazione di lotti in natura distinti e, per quanto possibile, omogenei (v. pag. 3).

In ogni caso, trattasi di censura tipicamente fattuale sulle modalità di scioglimento della comunione cccc nel giudizio di legittimità.

3. Col terzo motivo, sviluppato in una duplice articolazione denunziano:

- sub A) la violazione e falsa applicazione dell'art. 729 c.c. e art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nella parte in cui è stata disposta la divisione per estrazione a sorte e negata rilevanza ai requisiti soggettivi delle parti per l'attribuzione diretta dei beni;

sub B) l'inesistenza di motivazione o motivazione apparente, e il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili in relazione all'art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto eguali beni invece diversi ed anche per tale ragione ha revocato l'assegnazione diretta del lotto A) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

Attraverso una lunga esposizione, si censura la scelta della Corte di procedere all'estrazione a sorte negando rilevanza alle patologie addotte a sostegno dell'assegnazione diretta del lotto A in quanto vivibile al piano terra. Si richiama il principio della derogabilità del predetto criterio anche per ragioni soggettive e si critica il ragionamento seguito dai giudici di merito. Le ricorrenti richiamano la corrispondenza tra i fratelli riguardante l'assegnazione della casa Pifferi con particolare riferimento alla lettera 21.12.1998 con cui i coniugi Gccccccccc revocavano l'originario accordo sull'uso esclusivo dell'appartamento da ccc U.. Descrivono le caratteristiche del cespite segnalando inoltre l'uguaglianza delle quote senza considerare l'accrescimento spettante per effetto dei crediti e la diversità dei cespiti anche sul piano strutturale;

richiamano infine le patologie che avevano giustificato la richiesta di assegnazione diretta.

Il motivo è privo di fondamento.

Il Collegio non ignora il principio, affermato dalla giurisprudenza più recente ed ormai prevalente di questa Corte, secondo cui in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 cod. civ. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui

valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione (v. tra le varie, sez. 2, Sentenza n. 3461 del 12/02/2013 Rv. 625154; Sez. 2, Sentenza n. 1091 del 18/01/2007 Rv. 594485; Sez. 2, Sentenza n. 9848 del 11/05/2005 (Rv. 581994; Sez. 2, Sentenza n. 8833 del 28/04/2005 Rv. 581995).

Nel caso di specie, però, non ricorre affatto l'ipotesi estrema per sottoporre a sindacato il ragionamento seguito dalla Corte d'Appello perchè la motivazione non solo esiste, ma appare del tutto coerente laddove si è comunque confrontata con le dedotte ragioni "soggettive" che, secondo la tesi dei ricorrenti, avrebbero dovuto giustificare la deroga, e ha dato conto del perchè ha ritenuto di disattenderle (v. a pagg. 11 e 12 della sentenza 596/2010 ove la Corte fiorentina ha considerato anche le contrapposte ragioni di G.U. fondate su un protratto uso in accordo con gli altri comunisti), mentre ha ritenuto non pienamente dimostrata la difficoltà fisica richiamata dagli attori-appellanti; in particolare - e per quanto ancora interessa, con riferimento alla posizione di Gr.Si. (divenuta vedova, stante la recente dipartita del coniuge P., ndr) - la Corte di merito, sulla base dei documenti medici, ha ravvisato la non evidente gravità dei problemi alle ginocchia e l'assenza di incompatibilità con l'uso delle scale, ed ha ritenuto possibile oltre l'installazione di mezzi ausiliari meccanici. Ancora, ha analizzato compiutamente la distribuzione verticale del cccc traendo la conclusione -sulla base di tipici accertamenti in fatto - che il riferimento ai problemi articolari appare comunque poco risolvibile anche con l'attribuzione ecccc lotto ccc. Ebbene, a fronte di un tale percorso argomentativo, completo e privo di vizi logici, la critica delle odierne ricorrenti, esclusivamente di natura fattuale, tende a sovrapporre una alternativa e più favorevole valutazione di risultanze processuali e dunque - in considerazione dell'esposto principio di diritto - non coglie nel segno, rivelando, piuttosto, un palese errore di diritto laddove include di fatto tra le cause di scioglimento del contratto (tale essendo anche il patto concluso oralmente tra i condomini sull'uso dei beni comuni) "la revoca unilaterale del consenso" (v. pag. 40 ricorso), laddove invece, la regola dell'efficacia del contratto contenuta nell'art. 1372 c.c. è chiarissima nel prevedere lo scioglimento solo "per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge". In proposito va richiamato il principio diritto secondo cui la risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale non sia richiesta la prova scritta ad substantiam può risultare - oltre che da un apposito accordo al riguardo dei contraenti - anche dalla loro tacita comune volontà di non dare ulteriore corso al contratto, liberandosi delle rispettive obbligazioni (Sez. 3, Sentenza n. 8422 del 11/04/2006 Rv. 589331; v. Cass. Lav., 24.3.2001, n. 4307).

Inammissibile poi è la censura laddove (pag. 38 ricorso) si risolve in una critica fattuale sull'interpretazione della domanda, operazione riservata al giudice del merito e, nel caso di specie, sorretta da adeguata motivazione nel ritenere, come ha fatto la Corte fiorentina, contestata dai convenuti la domanda di assegnazione diretta (v. Sez. 3, Sentenza n. 14751 del 26/06/2007 Rv. 597467, Sez. L, Sentenza n. 5491 del 14/03/2006 Rv. 590044 e, più di recente, Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 06/05/2015 Rv. 635266).

4. Inesistenza di motivazione o motivazione apparente e contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili in relazione all'art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 nella parte in cui la Corte di merito ha negato la costituzione del condominio di cui è causa. E' questo il quarto motivo

di ricorso con cui i coniugi G. Gr. evidenziano la contraddizione della Corte d'Appello nell'affermare dapprima la violazione dell'art. 112 c.p.c. commessa dal primo giudice nel costituire un condominio senza domanda di parte e poi sostenere la mancata costituzione di condominio nel dispositivo della sentenza di primo grado, che invece aveva disposto la costituzione del condominio *omissis* e il relativo terreno di resede di cui alla scrittura privata dell'11.9.1980. Il motivo va dichiarato inammissibile sia per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) che per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., n. 4).

Ed infatti, a prescindere dalle argomentazioni utilizzate dalla sentenza 596/2010 nell'esaminare la decisione di primo grado sul tema della costituzione di un condominio sull'edificio e sul terreno di resede di cui all'atto di acquisto di *omissis*, sta di fatto che le odierne ricorrenti avrebbero dovuto spiegare, ma non l'hanno fatto, quale sia il loro concreto interesse ad impugnare la sentenza di appello, posto che sulla questione del Condominio di *omissis* non è dato riscontrare comunque una loro soccombenza, avendo la Corte di merito a pagg. 8 e 99 escluso gli estremi per affermare l'esistenza del condominio e non rinvenendosi alcuna contraria statuizione nel dispositivo.

Si rivela pertanto condivisibile la difficoltà di comprensione manifestata dai controricorrenti (v. pagg. 12 controricorso).

5. Col quinto motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1101 e 1102 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nella parte in cui è stato negato l'indennizzo per il minor godimento del bene comune.

A loro avviso la Corte di merito è incorsa in una grave violazione di legge e in palese contraddizione laddove ha dato atto del venire meno, nel 1998, dell'accordo sull'uso frazionato dei beni comuni (in particolare uso esclusivo da parte di Ugo dell'appartamento A, più esteso degli altri) per poi negare inspiegabilmente, quanto meno dal 1998, alcuna forma di indennizzo in favore di parte ricorrente.

Criticano la ritenuta conformità dell'uso ai principio dell'art. 1102 c.c. rilevando che i coniugi G. hanno partecipato pro quota soltanto agli oneri, mentre invece hanno goduto di beni comuni in misura inferiore agli altri dividendi (avendo utilizzato l'appartamento D di dimensioni inferiori e pari a 1/5 del bene comune, a fronte dei 2/6 della quota di comproprietà). Rilevano inoltre che U. ha anche impedito l'affitto stagionale di tre appartamenti cccccc (a suo tempo convenuto per compensare in danaro il minor godimento del bene comune rispetto alle quote), il che rende innegabile, sempre ad avviso delle ricorrenti, la violazione dell'art. 1102 c.c..

Il motivo, che investe il profilo motivazionale della sentenza, è infondato perchè tende ad una alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito che, con argomentazioni del tutto coerenti e giuridicamente corrette, sulla scorta delle stesse affermazioni contenute nell'atto di citazione, aveva ritenuto che l'uso frazionato nello spazio del bene comune era il frutto di un accordo raggiunto da tutti i condomini e che quindi si rientrasse nei limiti dell'uso legittimo del bene comune. Del resto - come già rilevato - le stesse ricorrenti ammettono a pag. 40 l'esistenza di un originario accordo in tal senso, anche se poi - come pure si è visto - erroneamente ritengono di poter sciogliere unilateralmente il patto (cfr. sopra, nella trattazione del terzo motivo).

6. Col sesto motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nella parte in cui il giudice di

merito ha affermato da un lato l'insussistenza di prova di una circostanza pacifica e riconosciuta in sede giudiziale, dall'altro che il doc. 18 non avrebbe comprovato l'affidamento di un incarico, laddove quel documento andava invece qualificato come ricognizione di debito. Ritengono che la provenienza dello scritto sia frutto di riconoscimento da parte di Ugo, come confermato dalla comparsa di costituzione di primo grado a pagg. 43 e 44. Rilevano che nel corso del giudizio era stata fornita la prova delle attività rese nell'interesse della comunione, quantificandole in ragione del valore commerciale del cespite comune (Euro 650.000,00).

Il motivo è infondato e pertanto segue la sorte dei precedenti.

In tema di promesse unilaterali, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale; l'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 2205 del 01/02/2007 Rv. 595044; Sez. 3, Sentenza n. 1653 del 28/04/1975 Rv. 375260).

Nella fattispecie che ci occupa la Corte toscana ha analizzato compiutamente il documento 18 e, dalla mancanza di sottoscrizione nonché dal suo contenuto intrinseco esaminato anche sulla scorta della impostazione grafica ha escluso la natura ricognitiva circa il conferimento a P. di un incarico ad amministrare e a dirigere i lavori di ristrutturazione, che invece i ricorrenti pretendono di attribuire all'atto (v. pagg. 14 e 15 sentenza 596/2010 in cui sono evidenziate anche le conseguenze aberranti in termini di valore delle quote). La censura, di tipo meramente fattuale, ancora una volta non coglie nel segno.

7. Col settimo motivo, anch'esso sviluppato in una duplice articolazione denunciano: - sub A) violazione degli artt. 1137 e 1421 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nella parte in cui è stata negata l'ammissibilità dell'impugnativa della delibera di cui è causa per mancata manifestazione del dissenso, non necessaria nelle ipotesi di nullità; - sub B) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 e dell'art. 2909 c.c., artt. 112 e 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte, in presenza di nullità della Delib. 31 gennaio 1999 (relativa alla installazione di un serbatoio di gas per riscaldamento), non avrebbe dovuto dare rilievo alla mancanza di dissenso da parte dei ricorrenti.

Inoltre - sostengono le ricorrenti - la Corte avrebbe applicato un principio di diritto diverso da quello precedentemente assunto dalla Corte d'Appello di Firenze per dirimere identica questione intercorsa tra le medesime parti. Rilevano che la cennata statuizione è in evidente contrasto con la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 786 del 26.5.2009 resa inter partes passata in giudicato in tema di ripartizione delle spese di energia elettrica.

Il motivo è palesemente inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., n. 4) perchè avrebbe dovuto innanzitutto chiarire i termini della premessa fondamentale su cui esso poggia: per quale ragione la delibera dei comunisti sull'installazione del serbatoio di gas su suolo comune sarebbe affetta da nullità di cui all'art. 1421 c.c. Sotto tale rilevante profilo il motivo è assolutamente silente.

Inoltre, l'invocata sentenza 786/2009 non risulta neppure allegata al ricorso (v. indice) e neppure si precisa la sede in cui trovasi depositata (non essendo la Corte di Cassazione tenuta a compiere ricerche di documenti nell'enorme mole dei fascicoli di parte).

Non è pertanto possibile neppure valutare l'eccezione di giudicato, non comprendendosi, in mancanza del provvedimento, quale possa essere l'efficacia di una decisione in materia di rimborso spese di energia elettrica sulla domanda di nullità di una delibera dei partecipanti alla comunione, di cui ora si continua a discutere.

Del resto, per costante giurisprudenza di questa Corte - a cui il Collegio intende dare senz'altro continuità - a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, (v. tra le varie, Sez. 6-1, Ordinanza n. 12658 del 05/06/2014 Rv. 631393 non massimata; v. altresì Cass 20535/09; Cass sez. un. 7161/10).

L'obbligo di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 è stato ritenuto da questa Corte sussistere anche per le sentenze in relazione alle quali si invoca l'esistenza di un giudicato esterno in ragione del fatto che poichè la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso - in virtù della sua oggettiva intrinseca natura di documento - la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall'art. 366 c.p.c., n. 6 concerne in tutte le sue implicazioni anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all'esistenza, alla negazione o all'interpretazione del suo valore di giudicato esterno. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12658/2014 cit.; Cass 21560/11).

8. Con l'ottavo motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Affermano innanzitutto che la Corte d'Appello è incorsa nel vizio di omessa pronuncia sulla censura riguardante la decorrenza degli interessi sui crediti per anticipazioni nell'interesse della comunione dalla data della messa in mora e non da quella dell'effettivo pagamento come invece richiesto.

Ancora, rilevano che la Corte d'Appello non si è pronunciata sull'ulteriore domanda di pagamento delle somme anticipate dai coniugi G. in favore degli altri condividenti nelle more del giudizio divisorio e comprovate dai documenti 77/1-7.

Infine, la Corte d'Appello - secondo i ricorrenti - ha disatteso la domanda di rivalutazione monetaria dei crediti: rilevano in proposito di avere allegato e provato le loro condizioni soggettive poste a fondamento del risarcimento del maggior danno deducendo anche l'interruzione della propria attività lavorativa e le conseguenze della svalutazione sul proprio patrimonio.

Il motivo è infondato sotto tutti i profili in cui esso si articola.

a) Decorrenza degli interessi dal giorno della mora piuttosto che dalla data dei pagamenti: la decisione risulta del tutto in linea con i principi fissati dagli artt. 1282 e 1224 c.c., trattandosi di obbligazioni pecuniarie.

b) Omessa pronuncia sull'ulteriore domanda di pagamento delle somme anticipate nel corso del giudizio divisorio: la censura è priva di specificità perchè si limita a richiamare i documenti "77/1.1" mentre invece avrebbe dovuto contenere una specifica indicazione del contenuto di essi o, quanto meno, una sintesi del loro contenuto.

Come infatti da questa Corte precisato a più riprese e ribadito anche recentemente (Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 (Rv. 636120; 26489/14; 19306/14; 14541/14), a seguito della novellazione dell'art. 366 c.p.c., ad opera della L. n. 40 del 2006, art. 5, che ha aggiunto ai precedenti il n. 6, in forza del quale "il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità ... la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", codificando in tal modo il principio di autosufficienza, il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (15952/07). Si è perciò di nuovo ricordato che la disposizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione, impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (Sez. 5, Sentenza n. 14784/2015 cit. in motivazione; v. altresì cass. 1142/14).

c) Diniego della rivalutazione monetaria dei crediti vantati: nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva trattasi di tipica censura in fatto a fronte di una motivazione che ha dato conto dell'assenza di prova di maggiori danni (Sez. u, Sentenza n. 19499 del 16/07/2008 Rv. 604419; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3954 del 26/02/2015 Rv. 634449; Sez. 2, Sentenza n. 3029 del 16/02/2015 Rv. 634554).

Nella fattispecie che ci occupa la Corte d'Appello, con la sentenza 596/2010, richiamando proprio le sezioni unite, ha rilevato che gli stessi attori appellanti avevano ommesso di dedurre la ricorrenza del citato presupposto e che comunque il tasso di inflazione annuo risultava pari o inferiore al tasso di interesse legale annuo e che pertanto il riconoscimento degli interessi va

considerato come sufficiente risarcimento del danno da ritardo. Trattasi di motivazione corretta in diritto e adeguatamente motivata, come tale insindacabile dalla censura, ancora una volta di tipo meramente fattuale.

9. Col nono motivo le ricorrenti denunciano inesistenza di motivazione o motivazione apparente in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 nella parte in cui la Corte di merito ha affermato la natura non definitiva della sentenza de qua pur addivenendo allo scioglimento della comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte.

Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) perchè essendo stata nuovamente impugnata la sentenza 596/2010 unitamente a quella che ha definito il giudizio sarebbe stato preciso onere della parte chiarire (v. art. 366 c.p.c., n. 4) quale fosse il suo interesse a coltivare ancora una tale censura non avendo ormai più senso disquisire sul se la sentenza 596/2010 avrebbe dovuto essere impugnata nel termine ordinario oppure nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 361 c.p.c., comma 2 per effetto della riserva manifestata.

10. Col decimo motivo le ricorrenti denunciano inesistenza di motivazione o motivazione apparente e contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili in relazione all'art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto insussistente una responsabilità processuale aggravata di G. U. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. Secondo le ricorrenti, la Corte d'Appello si è limitata a liquidare in poche righe la questione senza spendere una parola sui rilievi mossi sulla condotta processuale di G.U. nè ha spiegato quali sarebbero le pretese e controdeduzioni avanzate da quest'ultimo e ritenute fondate. Procedono quindi a trascrizione dei vari passaggi contenuti negli atti processuali (atto di appello, comparsa conclusionale di primo grado, comparsa risposta di G.U.) dolendosi della mancata considerazione di quanto segnalato ai giudici di appello.

Il motivo è infondato.

L'accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., dei requisiti dell'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ovvero del difetto della normale prudenza (comma 2) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo ed all'"an" ed al "quantum" dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici; Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010 Rv. 610816; Sez. 1, Sentenza n. 13071 del 08/09/2003 (Rv. 566624).

Ebbene, la Corte d'Appello di Firenze ha escluso la temerarietà della lite osservando che trattasi di causa di divisione nel contesto della quale G.U. aveva articolato "pretese e controdeduzioni anche in buona parte fondate": motivazione di sicuro succinta, ma non certo "inesistente o apparente" come invece sostenuto dalle ricorrenti, se solo si considera che nel corpo della articolata motivazione della sentenza 596/2010 - accuratamente scandagliata dalla parte ricorrente attraverso le cento pagine di ricorso - si era evidenziato, tanto per fare solo qualche esempio, la preferenza accordata al motivo addotto da Ugo a sostegno dell'occupazione esclusiva del cespite (v. pag. 12), la fondatezza della tesi dell'accordo circa l'uso frazionato dei beni (v. pagg. 13 e 14), il riconoscimento, comunque, di un credito di G.U.1 (v. pag. 18), la fondatezza delle contestazioni di U. sul conferimento, a P., di un mandato ad

amministrare o a dirigere i lavori(v. pag. 15): la censura, che denota una considerazione parziale della motivazione della sentenza impugnata, ancora una volta, non coglie nel segno.

11. Con l'undicesimo motivo denunziano inesistenza di motivazione o motivazione apparente e contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili in relazione all'art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4 nella parte in cui la Corte di merito, nel motivare la necessità che il giudizio prosegua davanti al Tribunale per l'estrazione a sorte dei lotti, si è limitata a riportare per esteso la motivazione di altra sentenza resa dalla medesima Corte relativa a fattispecie non pertinente. Ritengono innanzitutto fuori luogo il richiamo alla sentenza 1357/2005, relativa a tutt'altra vicenda (in quel caso infatti restavano ancora da decidere questioni riguardanti la definizione della legittima e della disponibile, mentre nel caso di specie non c'è alcuna questione da decidere, perchè, partendosi da un progetto divisionale ormai giunto alla sua conclusione, non si giustifica neppure la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione): manca dunque, ad avviso delle ricorrenti, qualsiasi substrato logico giuridico posto a fondamento della decisione, in dispregio dell'art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., n. 4.

12. Col dodicesimo motivo lamentano la violazione degli artt. 353, 354 e 789 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 nella parte in cui la Corte di merito ha affermato che il giudizio dovrà proseguire davanti al Tribunale per l'estrazione a sorte dei lotti.

La Corte di Appello ha violato il principio dell'art. 789 c.p.c., comma 3 secondo cui in caso di contestazioni al progetto di divisione non deve avere inizio un distinto giudizio di cognizione ex art. 187 c.p.c., ma deve semplicemente proseguire il giudizio in corso la cui decisione spetta al Collegio con sentenza. Rilevano inoltre che la rimessione al Tribunale per l'estrazione a sorte si pone in contrasto con il principio di tassatività previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c..

13. Col tredicesimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 789 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nella parte in cui la Corte di merito, pur ritenendo condiviso il progetto, non lo ha dichiarato esecutivo, decidendo con sentenza.

Osservano che la Corte d'Appello in alcuni passaggi ha fatto riferimento ad un progetto già condiviso mentre poi da atto che per gli appellanti attori si trattava di una soluzione ritenuta la meno peggio (tant'è che richiamava le opposizioni degli stessi).

Rimproverano alla Corte d'Appello di non aver considerato che la norma dell'art. 789 prevede un diverso iter procedurale a seconda che il progetto sia contestato o meno.

Ritengono che il progetto sia stato ritenuto dalla Corte di merito in qualche modo contestato e pertanto avrebbe dovuto dichiararlo esecutivo e procedere all'effettiva assegnazione dei lotti ai condividenti.

Questi tre motivi - che, per la loro attinenza alle attività successive alla pronuncia di scioglimento della comunione, ben si prestano a trattazione unitaria - sono invece fondati e vanno pertanto accolti.

Regola generale, costantemente enunciata da questa Corte ed oggi ancora una volta ribadita dal Collegio, è quella secondo cui i casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado sono espressamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti non è possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto

esplicitato dall'art. 354, la cui disposizione esprime una norma conforme a Costituzione, giacchè non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 18691 del 06/09/2007 Rv. 599409; Sez. 1, Sentenza n. 21233 del 14/10/2011 Rv. 619745; Sez. L, Sentenza n. 1180 del 16/02/1983 Rv. 425966e ancora, Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 2009 non massimata).

Con specifico riferimento al giudizio di divisione è stato poi affermato che se il giudice del gravame dispone la divisione, lo stesso non può rimettere gli atti al primo giudice per lo svolgimento delle attività conseguenti, ma deve adottare tutti i provvedimenti del caso per esaurire la divisione, perchè non ricorre alcune delle ipotesi di rimessione ex artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (v. Sez. 2, Sentenza n. 733 del 08/02/1982 Rv. 418547, in fattispecie in cui il giudice adito per la divisione aveva negato il diritto a procedere alla divisione, mentre la sentenza il giudice del gravame, andando di contrario avviso, aveva accertato il contestato diritto e disposto la divisione).

L'errore di diritto in cui è incorsa la Corte d'Appello è palese e consiste nell'aver violato il principio di tassatività dei casi di rimessione della causa al primo giudice sopravvalutando, nel contempo, la regola del doppio grado di giurisdizione di merito che, invece, deve trovare applicazione ove possibile non essendo, come si è visto, garantita a livello costituzionale.

La sentenza va pertanto cassata in relazione a tali motivi e il giudice di rinvio, che si identifica in altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, si atterrà ai principi esposti provvedendo anche sulla regolamentazione delle spese dell'intero giudizio.

14. Resta logicamente assorbito l'esame del quattordicesimo motivo con cui le ricorrenti denunciano violazione del principio dell'unitarietà del procedimento di divisione e dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 e art. 6, comma 1 CEDU in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 nella parte in cui la Corte di merito ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale per l'estrazione a sorte dei lotti.

15-16. La rimessione della regolamentazione delle spese al giudice di rinvio assorbe logicamente anche gli ultimi due motivi di ricorso, con cui ci si duole appunto della pronuncia sulle spese di lite sotto il profilo della inesistenza di motivazione o motivazione apparente in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 4 (quindicesimo motivo) e della violazione del principio (sedicesimo motivo) secondo cui le spese della divisione gravano sulla massa (art. 752 c.c., art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3).

p.q.m.

La Corte riunisce i giudizi; dichiara inammissibile il ricorso immediato contro la sentenza non definitiva n. 596/2010 della Corte d'Appello di Firenze; accoglie l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo del ricorso proposto contro le due sentenze della Corte d'Appello di Firenze (n. 596/2010 e 786/2014); dichiara assorbiti il quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo motivo; rigetta per il resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata n. 786/2014 in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze